

Verbale n. 31/2017

**CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLA IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO PER  
L'ANNO 2017**

Il sottoscritto dott. Andrea Piatti nominato Revisore dei Conti con delibera di nomina del Consiglio Comunale del gennaio 2015, in data 19 e 20 dicembre 2017,

**Ricevuta**

- La "Relazione Illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria" al Contratto Integrativo 2017, con i relativi documenti di corredo;
- Preintesa Contratto Decentrato per la distribuzione del fondo 2017 delle Risorse ai dipendenti (ai sensi del dell'art. 4 del CCNL 1/4/1999)
- Il Verbale del 19.12.2017 del Nucleo di Valutazione;
- Le deliberazioni della G.C. n. 142 del 06.11.2017 e relativo allegato;

**Preso atto**

- che il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 art. 40 bis come modificato dal D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, al comma 1, prevede che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ... omissis ... è effettuato dal collegio dei revisori dei conti"*;
- che il comma 4 dello stesso art. 40 bis del già citato decreto legislativo dispone che l'organo di controllo deve certificare *"la Relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa"*;

**Esaminati**

- La Relazione Illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo 2017 che nella fattispecie si compendia in due atti distinti e separati;
- Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (Preintesa);
- Verbale del 19.12.2017 del Nucleo di Valutazione;
- Le deliberazioni della G.C. n. 142 del 06.11.2017;

**Analizzati** i criteri tecnici che, nel rispetto dei vincoli di bilancio, dimostrano:

- la corretta applicazione dei costi della contrattazione decentrata integrativa;
- in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010:
  - a) il mantenimento del suo ammontare complessivo nel limite massimo costituito dall'importo del fondo dell'anno 2016;
  - b) l'avvenuta riduzione in proporzione alla riduzione del personale in servizio determinata secondo le indicazioni del parere 324/2011 della corte dei Conti Lombardia (criterio pro rata temporis);
  - c) per l'anno in corso non sono previste progressioni economiche orizzontali.

**Constato** l'avvenuto rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2016 e le previsioni del monitoraggio per il 2017 che fanno prevedere il rispetto del pareggio di bilancio per l'esercizio in corso.

**Preso atto che**

- l'utilizzo delle risorse, sia per le Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità che per le Risorse Variabili non aventi caratteristiche di certezza per gli anni successivi, è dettagliatamente esposta nella Relazione Illustrativa e Relazione tecnico – finanziaria e nelle relative Tabelle di supporto;
- detto utilizzo trova esatto riscontro nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Utilizzo delle Risorse Decentrate 2017, che sarà sottoscritto dalla parte pubblica e dalla delegazione sindacale;
- la copertura degli oneri del fondo è assicurata dagli stanziamenti previsti dal bilancio 2017 - 2019, tra le spese correnti Titolo I (personale – intervento 01);

- l'entità delle spese di personale, comprensive dei costi della contrattazione collettiva integrativa, appostate nel bilancio di cui trattasi rispetta i limiti imposti dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e pertanto tali spese sono compatibili con i vincoli di legge e con gli equilibri finanziari del bilancio stesso;
- in ogni caso l'importo delle risorse decentrate 2017 come rimodulato non è superiore all'importo relativo al 2016;

#### Ricordato che

- Ai sensi del comma 4 dell'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, *“Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, ... omissis ...”*;
- che le amministrazioni pubbliche nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni di legge devono trasmettere agli organi competenti (ARAN, CNEL) i predetti testi contrattuali;

#### il Revisore

In questo caso, organo monocratico,

#### Certifica che

- La Relazione Illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al Contratto Integrativo 2017 e la documentazione di corredo corrisponde al vero ed è stata elaborata nel rispetto delle norme di legge che regolano la materia;
- I contenuti della Relazione Illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo 2017, trovano esatto riscontro nel testo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Utilizzo delle Risorse Decentrate 2017 da sottoporre alla firma delle parti interessate.
- I costi della contrattazione collettiva integrativa oggetto della presente verifica, sono compatibili con i vincoli del Bilancio di Previsione 2017 - 2019.
- Il Revisore ricorda di verificare a consuntivo la corretta corresponsione degli incentivi legata al raggiungimento di obiettivi individuali e delle performances valutate dall'OIV.

In questa sede, tuttavia, il Revisore non può esimersi dal segnalare la tardiva sottoscrizione dell'accordo avvenuta in chiusura dell'anno di riferimento. In proposito si richiama la Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 53/2012 che affermava: *“La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa deve avvenire tempestivamente all'inizio di ciascun esercizio finanziario in modo da poter stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva; il ritardo nella sua costituzione, oltre a determinare l'impossibilità di corrispondere al personale dipendente parte del trattamento economico (quello accessorio) impedisce anche di individuare i criteri per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva in un momento antecedente allo svolgimento delle prestazioni lavorative oggetto di valutazione”*. **In tal senso anche il parere della Corte dei conti Regione Lombardia che con la delibera n. 287/2010 sottolinea che un contratto decentrato stipulato dopo la scadenza del periodo di riferimento fa sorgere “forti dubbi di liceità”.**

In fede.

Brescia, 20 dicembre 2017

Il Revisore dei conti

  
(dott. Andrea Piatti)